



Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)

Determina n. 123

del 23/07/2014

OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni – Anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE

Viste le istanze inoltrate alla data del 30/06/2013 da n. 51 cittadini residenti in questo Comune, di cui all'elenco "Allegato B" che forma parte integrante del presente provvedimento, acquisite agli atti di questo Ente, con le quali è stata richiesta l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare relativo al beneficio per l'anno 2014, previsto dall'art. 65 della Legge n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni e relativi decreti attuativi;

Rilevato che i richiedenti hanno presentato Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, attestante il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e della scala di equivalenza, ai fini della individuazione della situazione economica del nucleo familiare;

Accertato che, attraverso il sistema informativo dell'INPS ("Calcolo per la concessione delle prestazioni sociali") è stato determinato il diritto alla prestazione e l'importo da erogare;

Considerato che l'invio delle istanze all'INPS avviene tramite collegamento on-line;

Rilevato di dover sospendere momentaneamente una pratica, acquisita con prot. n. 4040 del 19/03/2014 e depositata presso l'ufficio solidarietà sociale, perché incompleta;

Rilevato che n. 2 richiedenti, le cui istanze acquisite con prot. n. 2198 del 07/02/2014 e prot. n. 7016 del 13/06/2014 sono depositate presso l'ufficio solidarietà sociale, non hanno i requisiti previsti dalla normativa e che pertanto non sono ammissibili al beneficio;

Rilevato, altresì, di dover accogliere due istanze di cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, a seguito dell'approvazione della Legge n. 97 del 06/08/2013 che ha esteso il beneficio dell'assegno nucleo familiare anche ai cittadini extracomunitari residenti;

Preso atto che n. 3 richiedenti hanno presentato comunicazione di rinuncia al beneficio;

Accertato, pertanto, che a n. 45 cittadini di cui all'elenco "Allegato B" spetta l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 65 della Legge n. 448/98, nella misura a fianco indicata, per l'importo complessivo di € 73.964,92, con riserva di sospendere momentaneamente l'invio delle istanze che, per errori formali o per problemi con il collegamento on-line, non venissero accettate dal sistema telematico dell'INPS, e provvedere all'invio delle stesse con successive distinte;

Visto l'art. 65 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/99 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 130/2000 e successive modifiche ed integrazioni;


Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 452/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

Richiamate le premesse che qui s'intendono riportate integralmente:

- 1) Concedere a numero 45 cittadini residenti in questo Comune, di cui all'elenco "Allegato B" (depositato presso l'ufficio di Solidarietà Sociale e che non viene allegato alla presente Determina, ai soli fini della pubblicazione, per l'osservanza della Legge n. 675/96 e s.m.i.), in possesso dei requisiti anagrafici ed economici previsti dall'art. 65 della Legge n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi decreti attuativi, l'assegno per il nucleo familiare relativo all'anno 2014, nella misura a fianco ciascuna indicata, per un importo complessivo di € 73.964,92, riservandosi di sospendere momentaneamente l'invio delle istanze che, per errori formali o per problemi con il collegamento on-line, non venissero accettate dal sistema telematico dell'INPS, e provvedere all'invio delle stesse con successive distinte;
- 2) Sospendere momentaneamente una pratica, acquisita con prot. n. 4040 del 19/03/2014 e depositata presso l'ufficio solidarietà sociale, perché incompleta;
- 3) Non accogliere l'istanza di n. 2 richiedenti, acquisite con prot. n. 2198 del 07/02/2014 e prot. n. 7016 del 13/06/2014 e depositate presso l'ufficio solidarietà sociale, in quanto non presentano i requisiti previsti dalla normativa e che pertanto non sono ammissibili al beneficio;
- 4) Accogliere due istanze di cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, a seguito dell'approvazione della Legge n. 97 del 06/08/2013 che ha esteso il beneficio dell'assegno nucleo familiare anche ai cittadini extracomunitari residenti;
- 5) Prendere atto che n. 3 richiedenti hanno presentato comunicazione di rinuncia al beneficio;
- 6) Il beneficio di che trattasi cesserà dal primo giorno successivo a quello in cui venisse a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale venisse a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- 7) I richiedenti dovranno comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare;
- 8) Del presente provvedimento sarà data comunicazione all'INPS, per la erogazione del beneficio, ed ai richiedenti.

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Rosalba Presburgo



Il Responsabile del Settore Socio-Culturale
Dott.ssa Maria Cristina Cafà

